

N. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 11255/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11255 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Incanto Ente del Terzo Settore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Fondazione Teatro Civico Rho, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) del Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025, nella parte in cui ha

escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore "Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali" ex art. 20 del D.M. 463/2024;

2) dei verbali della Commissione consultiva per la Musica n. 4 del 29-30 aprile 2025 e delle relative schede di valutazione, nella parte relativa alla valutazione del progetto della ricorrente;

3) del Decreto Direttoriale 966 del 14 luglio 2025 che ha rigettato le istanze di riesame, nella parte in cui ha confermato l'esclusione dell'Associazione INCANTO ETS e del Verbale della Commissione consultiva per la Musica n. 9 del 9 luglio 2025 nella parte riferibile alla ricorrente

4) ove occorra, del DM 23 dicembre 2024, n. 463 e allegato B recante "Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo", laddove non prevede e ove interpretabile, nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente ad operare senza una griglia valutativa per l'attribuzione dei punteggi con criteri, pesi e sub punteggi.

5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INCANTO ENTE DEL TERZO SETTORE il 24 ottobre 2025:

1) del Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025, che ha escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore "Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali" ex art. 20 del D.M. 463/2024;

2) dei verbali della Commissione consultiva per la Musica n. 4 del 29-30 aprile 2025 e delle relative schede di valutazione;

3) del Decreto Direttoriale 966 del 14 luglio 2025 che ha rigettato le istanze di riesame, che ha confermato l'esclusione dell'Associazione INCANTO ETS e del Verbale della Commissione consultiva per la Musica n. 9 del 9 luglio 2025 nella parte riferibile alla ricorrente;

4) ove occorra, del DM 23 dicembre 2024, n. 463 e allegato B recante “Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, laddove non prevede e ove interpretabile, nel senso di legittimare l’operato dell’amministrazione precedente ad operare senza una griglia valutativa per l’attribuzione dei punteggi con criteri, pesi e sub punteggi.

5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le molteplici questioni dedotte con il ricorso e con l’atto di motivi aggiunti necessitino di un meditato approfondimento e che le esigenze di parte ricorrente possono essere soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, co. 10 cod. proc. amm., conseguentemente fissando per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 10 marzo 2026;

Ravvisata, altresì, l’opportunità di disporre, sin da subito e per ragioni di economia processuale, l’integrazione del contraddittorio nei confronti:

a) del prof. Guido Barbieri, in considerazione delle doglianze sollevate con il ricorso per motivi aggiunti del 24 ottobre 2025, all’uopo assegnando alla parte ricorrente il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria, per procedere alla notifica di tale atto

processuale nei confronti del suddetto Commissario secondo le formalità ordinarie, versando in atti la prova del perfezionamento della notifica nei 10 (dieci) giorni successivi;

b) di tutti gli altri organismi ammessi al contributo FNSV 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. n. 463/2024, con autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, co. 3 cod. proc. amm., per la quale il Collegio prescrive le seguenti modalità:

- entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: i) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; ii) il numero di registro generale del procedimento; iii) il nominativo della stessa parte ricorrente; iv) gli estremi dei provvedimenti impugnati; v) la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo FNSV 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. n. 463/2024, con esonero dall’indicazione nominativa degli stessi; vi) un sunto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti; vii) il testo integrale della presente ordinanza;

- entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di rinviare al definitivo la definizione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, co. 10 cod. proc. amm. e, per l’effetto, fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 10

marzo 2026.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Virginia Giorgini, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Francesca Santoro Cayro**

**IL PRESIDENTE**

**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**